Per il settore agricolo
privilegi fiscali assegnati senza equità

Antonio Cristofaro

Le indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 circa l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli e le dichiarazioni di Renzi all'Expo, circa l'abolizione dell'IRAP nel 2016 delineano un nuovo assetto della struttura del sistema tributario, relativamente al settore agricolo, che probabilmente ne accentuerà gli elementi di incoerenza, sia in confronto con gli altri settori produttivi, sia al suo interno come distribuzione del carico tributario tra le varie tipologie culturali. Tali dichiarazioni sono state accolte entusiasticamente dalle varie organizzazioni professionali che hanno parlato di abolizione di odiosi balzelli e gabelle, ma una analisi articolata del carico tributario sul settore agricolo non sembra affatto confermare questa opinione.

Nessuno vuole pagare le imposte, dimenticando che queste servono a finanziarie i servizi pubblici, di cui tutti usufruiscono più o meno gratuitamente e se mai si dovrebbe analizzare la loro efficienza, ma secondo quanto può leggersi nell'Annuario dell'Agricoltura Italiana, edito dall'INEA, negli ultimi anni la quota di valore aggiunto trasferita alla pubblica amministrazione a titolo di imposte è stata del 7% per il settore Agricoltura Silvicoltura e Pesca (ASP) e del 21% per gli altri settori produttivi (Attività finanziarie ed assicurative escluse). L'abolizione dell'IMU e dell'IRAP importerebbe una riduzione del 36% delle imposte, dirette e indirette legalmente pagate dagli operatori economici del settore (proprietari terrieri, imprenditori, lavoratori autonomi e dipendenti). Ovvie le manifestazioni di entusiasmo, ma altrettanto ovvio il peggioramento dell'equità tributaria.

Sta di fatto che il basso livello di pressione tributaria è dovuto ad una serie di fattori, in gran parte frutto di precise scelte di politica economica, ma anche di un peso del sommerso non indifferente; il tasso di irregolarità per quanto riguarda gli occupati si è aggirato, negli ultimi anni, intorno al 35 %, un valore particolarmente elevato, che non può non riflettersi in termini di evasione fiscale.

Ma per tornare alla politica tributaria si deve sottolineare come in tutti i tipi di tributi al settore ASP sia sempre stato riservato un trattamento di favore.

Il fenomeno è particolarmente rilevante per quanto riguarda l'IRPEF; i contribuenti, persone fisiche o società di persone, che, ai fini della partita IVA, si classificano negli ATECO da 01 a 03 possono essere divisi in due gruppi: quelli che determinano il reddito imponibile in base a bilancio e quelli che lo determinano in base alle rendite catastali.

Al primo gruppo appartengono le società in nome collettivo, in accomandita semplice, i cui redditi sono integralmente imputati ai soci, nonché le imprese individuali "senza terra" (Pesca, Servizi di supporto come il contoterzismo etc.) al secondo le società semplici e tutte le altre imprese individuali. Le società in nome collettivo e quelle in accomandita semplice possono optare per la tassazione in base a catasto. Su circa 520 mila imprese quelle a bilancio (incluse le società di capitali) sono pari a circa il 12% del totale, ma raggiungono il 50% del volume d'affari.

Inoltre esistono circa 5 milioni di soggetti che hanno redditi da terreni, ma che fanno un altro mestiere e che ovviamente determinano il reddito in base a catasto.

Si può dire che per circa metà della produzione del settore il reddito imponibile relativo è determinato in modo del tutto convenzionale e con valori che sia nel livello, che nella distribuzione, tra le varie tipologie colturali, sono molto lontani dalla realtà effettiva.

Sta di fatto che le rendite catastali odierne risalgono al 1988 quando entrò in vigore la prima ed unica revisione delle tariffe d'estimo risalenti al 1939; per la struttura dei ricavi e dei costi, per ogni particella e comune censuario, ci si basò sui valori medi del biennio 1978-1979. Peraltro i nuovi estimi erano, come si dice, invecchiati sul nascere. Tra il 1979 ed il 1988 l'aggregato di contabilità nazionale, corrispondente all'insieme dei redditi dominicale ed agrario, ossia la remunerazione del capitale e l'eventuale profitto, era aumentato di circa due volte e mezzo. Di conseguenza il livello complessivo del reddito imponibile continuò ad essere considerato modesto e dal 1994 furono reintrodotti i coefficienti di rivalutazione che nel 1997 furono fissati ad ottanta volte la rendita catastale per il reddito dominicale ed a settanta volte per il reddito agrario; da quell'anno in poi non ci furono ulteriori variazioni fino al 2012, quando con la legge di stabilità n.228/2012 tali coefficienti furono aumentati del 5% per i titolari di partita IVA e del 15% negli altri casi. Dopo questa rivalutazione il reddito catastale medio come somma dei redditi catastale ed agrario è pari per i titolari di partita IVA a circa 1520 euro all'anno; in realtà la maggior parte di loro gode anche di redditi non agricoli, per lo più da pensione; di conseguenza il rapporto tra tutti i redditi agricoli (catastali, a bilancio, di partecipazione) e il reddito complessivo non supera il 25 %.

Per le società di capitali il discorso è un po' diverso perché per l'IRES non esistono norme specifiche per il settore ASP salvo quelle che attengono alla sua struttura particolare (valutazione dei terreni, degli allevamenti etc.). Peraltro le Società a Responsabilità Limitata e le società cooperative possono optare dal 2007 per la tassazione a catasto; peraltro non sembra che questa "agevolazione" abbia avuto un particolare successo.

Qualcosa di simile può dirsi anche per l'IMU, che ha dietro di sé un passato ma si vorrebbe che non avesse un futuro! Fino al 2011 esisteva l'ICI da cui i titolari di partita IVA (coltivatori diretti o imprenditori professionali) erano sostanzialmente esenti, mediante un articolato sistema di deduzioni dalla base imponibile, che normalmente era calcolata applicando al reddito dominicale una serie di coefficienti; il gettito complessivo per i terreni posseduti da questa categoria di soggetti, negli ultimi anni si era attestato sui 20 milioni di euro. Con l'introduzione dell'IMU nel 2012 tali sconti furono in gran parte eliminati ed il gettito salì a circa 350 milioni. Con l'ultima revisione dell'IMU è stata soltanto ritoccata la tipologia comunale per quanto riguarda l'altimetria, esentando completamente tutti i proprietari di terreni per le zone più elevate, i soli titolari di partita IVA per le zone intermedie e nessuno per le zone più basse.

La definizione delle zone è stata oggetto di lunghe e ambigue trattative tra ministeri e associazioni agricole, spesso dimenticando (consciamente o inconsciamente) che le tecnologie moderne permettono oggi la coltivazione di terreni in zone una volta raggiungibili solo a dorso di mulo. L'altra cosa interessante di questa storia è l'associazione che ricorre in tutte le dichiarazioni tra prima casa e terreni agricoli ("Bisogna abolire l'IMU sulla prima casa e sui terreni agricoli"); evidentemente i contadini dormono all'aperto!

Un regime speciale strutturato esiste poi anche per l'IRAP e si concretizza in una aliquota più bassa di quella ordinaria per tutti i soggetti ASP, indipendentemente dalla loro tipologia giuridica; in origine l'aliquota agevolata era pari all'1,9% ed è così rimasta per la maggior parte delle regioni; alcune di esse peraltro hanno dovuta aumentarla per i problemi inerenti al disavanzo della sanità. La provincia autonoma di Trento e la Valle D'Aosta hanno aliquote ancor più ridotte. L'aliquota agevolata si applica ai valori relativi alla produzione dei beni agricoli e ittici indicati nella Tabella

A, ai fini dell'IVA; per gli altri si applica l'aliquota normale. Per il 2012, ultimo anno, per cui esistono informazioni dettagliate, l'aliquota media effettiva è stata pari al 2,38% per il settore ASP ed al 4% per tutti gli altri settori (Attività finanziarie, assicurative e Pubblica Amministrazione escluse)

La base imponibile per le imprese ASP è poi forzatamente (non si tratta di un agevolazione vera e propria) diversificata a seconda che ai fini delle imposte sul reddito tengano o meno un bilancio. Per tutte quelle tassate in base a catasto (imprese individuali e società semplici) la base imponibile è determinata sulla base delle scritture IVA, ossia sottraendo dal volume d'affari gli acquisti. Questo implica alcune conseguenze rispetto al regime normale, di cui le più importanti sono le seguenti: da un lato sono detraibili gli investimenti e non semplicemente gli ammortamenti, dall'altro non vengono presi in considerazioni alcuni componenti positivi che però sono fuori dal campo IVA; l'esempio più importante è dato dai contributi PAC, che sono invece inclusi nella determinazione ordinaria della base imponibile.

Al panorama delle agevolazioni che abbiamo finora analizzato occorre poi aggiungere il regime speciale relativo all'imposta sul valore aggiunto, che si concretizza in un vero e proprio sussidio monetario e non in un semplice risparmio sui costi.

La normativa sull'IVA prevede infatti che tutti i contribuenti, senza distinzione di tipologia giuridica, che, ai fini della partita IVA, si classificano negli ATECO 01, 02, e 03 (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), siano assoggettati a un regime speciale. In tale regime alle vendite dei prodotti agricoli e ittici indicati nella Tabella A vengono applicate le aliquote ordinarie, ma l'IVA detraibile viene calcolata sulla base di "percentuali di compensazione" applicate alle vendite; tale importo è di solito superiore all'IVA effettivamente pagata sugli acquisti. Il contribuente quindi versa la differenza tra l'IVA sulle vendite e l'IVA detraibile, calcolata nel modo suddetto e riceve un "sussidio" implicito, dato dalla differenza tra l'IVA detraibile e l'IVA pagata sugli acquisti. Di tale importo se ne tiene poi conto per il calcolo della quota di IVA da versare alla UE. A livello aziendale tale sussidio per le imprese tassate in base a bilancio ai fini delle imposte dirette, viene iscritto in bilancio come sopravvenienza attiva. Nel caso che le vendite vengano fatte ad un soggetto anch'esso in regime speciale (per esempio da un produttore di foraggi ad un allevatore) le aliquote da applicare alle vendite sono le stesse percentuali di compensazione e l'imposta da versare è pari a zero. Se il contribuente produce anche beni non agricoli o beni agricoli non inclusi nella tabella A (per esempio servizi di contoterzismo) si applica per questi beni il regime normale.

Il regime speciale è opzionale; il contribuente può scegliere il regime normale; l'opzione dura per tre anni e successivamente viene prorogata tacitamente da un anno all'altro. Attualmente scelgono il regime normale il 40% delle imprese, che però rappresentano il 63% del volume d'affari; si tratta quindi delle imprese più grandi. La scelta del regime normale è fatta da imprese per cui la differenza tra l'ammontare delle imposte sulle vendite e l'ammontare delle imposte sugli acquisti è negativa, avendo quindi un diritto al rimborso e tale rimborso è inferiore all'eventuale sussidio del regime speciale.

Quantitativamente parlando il regime speciale valeva nel 2013 circa 300 milioni di IVA non versata, ma con forti differenze tra le diverse tipologie colturali; era particolarmente rilevante per la zootecnia, che ne assorbiva circa i due terzi, mentre il residuo veniva equamente diviso tra la coltivazione di uva e le attività di supporto per l'agricoltura; per tutte le altre tipologie gli importi erano modestissimi. Per alcuni comparti della zootecnia l'ammontare del sussidio era superiore a tutte le altre imposte dovute.

Ci si può chiedere quali siano le ragioni per privilegiare a livello di sistema tributario un prodotto piuttosto che un altro; il vino e i suini sono più importanti dell'orto-frutta ? Si può anche aggiungere che proprio sulla zootecnia si appuntano diverse perplessità relativamente ai suoi aspetti nutrizionali, all'impatto sull'ambiente ed al consumo delle risorse naturali.